



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 - 23900 LECCO - C.M. LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Sito web: liceomanzonilecco.edu.it - Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it - PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con delibera n. del Consiglio di Istituto del

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	2
Art. 3 - Requisiti di legittimità.....	2
Art. 4 - Spese ammissibili	2
Art. 5 - Casi di non ammissibilità delle spese	3
Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza	4
Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile.....	4
Art. 8 - Registro di carico e scarico	4
Art. 9 - Rendicontazione e pubblicità	4
Art. 10 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui possono essere disposte, effettuate, contabilizzate e rendicontate le spese di rappresentanza del Liceo classico e linguistico 'A. Manzoni' di Lecco.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità nel rispetto dei principi di sobrietà, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite e a garantire conformità ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa.
3. Sono ammissibili solo le spese di rappresentanza rispondenti a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Ai fini del loro incardinamento nella disciplina del presente regolamento e, quindi, della loro ammissibilità, per spese di rappresentanza si intendono esclusivamente quelle finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Liceo classico e linguistico 'A. Manzoni' di Lecco verso l'esterno. Esse assolvono all'unico scopo di consentire all'Istituto scolastico di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini istituzionali ovvero a promuovere la propria presenza nel contesto sociale – locale, nazionale ed internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 - Requisiti di legittimità

1. I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza sono:

a) *l'inerenza*: le spese devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro ed il prestigio del Liceo;

b) *la stretta connessione ai fini istituzionali dell'Istituto scolastico*: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività del Liceo e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;

c) *la congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta*: sotto il profilo gestionale, le spese di rappresentanza devono avere carattere di sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni territoriali ed ai vincoli di bilancio;

d) *l'ufficialità della spesa*: è necessario che le spese oggetto del presente regolamento finanzino manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività del Liceo.

In particolare, sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del percorso formativo, ovvero l'immagine pubblica del Liceo Manzoni ed il suo ruolo;

e) *l'eccezionalità della spesa*: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;

f) *riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione comunale*: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi del Liceo aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Istituzione scolastica;

g) *rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza*: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

Art. 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2, nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza, e come tali ammissibili, quelle relative alle seguenti iniziative:

a) omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

b) momenti conviviali o ospitalità giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali di istituzioni altamente rappresentative, a beneficio dei quali è unicamente possibile sostenere la spesa;

c) atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Liceo e altre Istituzioni scolastiche e/o Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali di Istituzioni scolastiche o Amministrazioni Pubbliche;

d) biglietti augurali, doni-ricordo, omaggi simbolici destinati ad autorità o a cittadini per partecipare ad eventi o ricorrenze particolari della loro vita personale o professionale (per es. auguri ai pensionati, pubblicazioni dedicate alla storia della scuola, ...);

e) onoranze funebri/commemorative (telegrammi, pubblicazioni di necrologi, corone) in occasione di ricorrenze ufficiali ovvero decessi di autorità emerite;

f) spese per gemellaggi o Erasmus, purché queste ultime siano fondate sulla concreta e obiettiva esigenza, per il Liceo, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Nello specifico, le spese per gemellaggi, benché ammissibili, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate dalla:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività del Liceo per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
- dimostrazione del rapporto tra l'attività del Liceo e la spesa erogata;
- qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono da intendersi esemplificative e non rivestono carattere tassativo ed esaustivo.

3. Qualsiasi spesa da qualificarsi come di rappresentanza dovrà comunque essere verificata operando volta per volta attente e precise valutazioni in ordine al rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 5 - Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non sono configurabili quali spese di rappresentanza quelle prive dei requisiti indicati all'articolo 3, tra cui:

a) gli atti di mera liberalità;

b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

c) l'acquisto di generi di conforto, in occasione di riunioni degli Organi Collegiali o in occasione degli esami di Stato;

d) l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori del Liceo o di soggetti legati al Liceo da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);

- e) le spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3;
- f) le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori del Liceo, o delle loro famiglie;

Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

1. E' autorizzato a disporre spese di rappresentanza per conto del Liceo il dirigente scolastico il quale dovrà verificare la disponibilità di bilancio e procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel Programma Annuale e sono da imputarsi ai versamenti volontari delle famiglie.
2. Il Dirigente adotta gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente Regolamento e con le disponibilità di bilancio.
3. I provvedimenti di spesa riportano esplicitamente il riferimento al presente Regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.
4. I provvedimenti che dispongono l'effettuazione di spese di rappresentanza sono adeguatamente motivati, facendo particolare riferimento a quanto segue:
 - a) la rispondenza della spesa alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - c) la dimostrazione del rapporto tra l'attività del Liceo e la spesa;
 - d) le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenere le stesse;
 - e) la legittima misura delle spese.

Art. 8 – Registro di carico e scarico

1. Qualora venga acquistata una scorta di omaggi ai fini di rappresentanza (come ad esempio volumi), è obbligo tenere un registro di carico e scarico, allo scopo di poter ricostruire lo scarico dei beni omaggiati, con indicazione sia del destinatario del bene che dell'occasione in cui lo stesso è stato consegnato, a presidio anche del principio di trasparenza.

Art. 9 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo e in Amministrazione Trasparente.